

Tribunale Ordinario di Velletri**sezione lavoro 1° grado**

Il GUL, a scioglimento della riserva onera parte ricorrente della notifica mediante pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. con inserimento del ricorso nella specifica sezione del sito del Ministero dell'Istruzione e ritenuta la causa matura per la decisione, RINVIA all'udienza del **7.11.2023**;

visto l'articolo 127-ter c.p.c., rubricato "*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*", introdotto dal DLgs nr. 149/2022;

dato atto che il decreto con cui il Giudice sostituisce l'udienza assegna alle parti "*un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per il deposito delle note*" e che il termine assegnato è considerato data di udienza;

considerata l'esigenza di coordinare il ruolo delle udienze dei Giudici della sezione, fissate tabellarmente nei giorni di martedì e giovedì, con la nuova disciplina della trattazione scritta, disponendo che il termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note (art. 127 ter, comma 2° c.p.c.) sia assegnato computandolo a ritroso dalla data di udienza;

considerato altresì che la piattaforma del processo civile telematico non consente al Giudice di avere la immediata visibilità delle note d'udienza;

ritenuto altresì che l'art. 121 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 9 del D.Lgs nr. 149/2022, ha introdotto il principio di chiarezza e di sinteticità di tutti gli atti processuali;

DISPONE

che l'udienza così fissata segua il **rito della trattazione scritta** ex 127-ter c.p.c.

ASSEGNA

alle parti suddetta data di udienza per depositare telematicamente sulla piattaforma del PCT una breve nota d'udienza contenente le sole deduzioni e conclusioni non ripetitive delle difese già svolte (massimo 10 pagine),

AVVERTE

che, se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il Giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei non scansionati.

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT o comunicare nel rispetto dello stesso termine sopra fissato l'eventuale definizione della lite.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parti (ed eventuali Ausiliari) del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione *“trattazione scritta”*.

Velletri, 4.5.2023

IL GUL

Beatrice Marrani

